



composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTONI

Nella seduta del 13/06/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## **FATTO**

Con il ricorso la parte ricorrente ha chiesto la restituzione dell'importo complessivo di euro 4.075,12, a titolo di commissioni bancarie e di intermediazione, nonché per gli oneri assicurativi non maturati e non ristornati a seguito dell'estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 21.03.2007 con l'intermediaria resistente. Ha chiesto, inoltre, la corresponsione degli interessi legali, dal reclamo al saldo. L'intermediaria resistente, con le controdeduzioni, ha eccepito la propria mancanza di legittimazione passiva in merito alla richiesta di parte attrice, avendo ceduto il credito derivante dal finanziamento in oggetto ad altro intermediario nel corso del 2005. Ha chiesto pertanto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

## **DIRITTO**

Verificata l'esistenza di un contratto di cessione del credito pro soluto, stipulato dall'intermediario resistente nel 2005; accertato che sul contratto oggetto di controversia risultano timbro e sottoscrizione di un soggetto qualificato come "identificatore" e che non



sussiste alcuna prova dell'avvenuto pagamento del relativo compenso da parte dell'intermediario resistente; che nei confronti di quest'ultimo l'ABF si era già pronunciato relativamente ad un precedente analogo ricorso (Collegio di Napoli, decisione n. 3178/15 del 22.04.2015); il Collegio ritiene che l'eccezione di incompetenza passiva, sollevata dalla parte resistente e fondata sull'avvenuta cessione del credito pro soluto ad altro intermediario, sia priva di fondamento. Il contratto di cui si controverte è stato infatti concluso ed anticipatamente estinto con l'odierna convenuta e non vi è prova allegata agli atti dell'avvenuta notifica della cessione del credito (peraltro precedente alla stipula del contratto *de quo*). Manca dunque agli atti la prova a sostegno dell'eccezione sollevata dalla parte resistente (necessaria ex art.2697, comma 2, c.c.) e non si ha certezza dell'avvenuta cessione di tutti i contratti della specie (compreso quello oggetto del ricorso). Pertanto, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, riscontrata la natura delle riportate voci di costo, respinte le eccezioni dell'intermediario, accertato quanto già ricevuto dal ricorrente in sede di conteggio estintivo, Il Collegio, applicando il criterio pro rata *temporis*, ritiene che le istanze della parte ricorrente debbano essere accolte sulla base del seguente prospetto:

rate pagate	27	rate residue	57	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
Commissioni bancarie				672,69	456,47	0,00	456,47
Commissioni d'intermediazione				3.528,08	2.394,05	0,00	2.394,05
Oneri Assicurativi				1.804,70	1.224,62	0,00	1.224,62
<b>Totale</b>							<b>4.075,14</b>

Vengono inoltre riconosciuti gli interessi legali, dal reclamo al saldo.



**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 4.075,12, oltre agli interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA